PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO

IMBARCAZIONI

DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO NOTARIALE

Documenti delle parti:
- PERSONE FISICHE
- SOCIETA' O ENTI

DESCRIZIONE
- Licenza che abilita alla navigazione. estremi di identificazione dell'imbarcazione (nome o numero di iscrizione, sede dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuori tutto, stazza lorda).
Tipologia di imbarcazioni da diporto:
Occorre far riferimento al D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 31.8.2005), con cui è stato approvato il nuovo Codice della nautica da diporto.
Le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto (dette "unità da diporto") si distinguono in navi (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri), imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri) e natanti da diporto (queste ultime costituite dalle unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri)

PREZZO
Indicare modalità di pagamento e mezzi.

Regime fiscale:
- L'atto e' soggetto a registrazione con le imposte fisse risultanti dall'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ed è soggetto a imposta di bollo secondo le regole ordinarie.
Il venditore deve sempre dichiarare se l'atto è soggetto ad IVA.

Vendita con dichiarazione unilaterale del venditore:
- E' possibile utilizzare, per l'iscrizione nei pubblici registri, la dichiarazione unilaterale di vendita (art. 252 cod. nav.), con firma autenticata dal notaio, per:
a) - imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
b) - navi e galleggianti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate (se a motore) o 25 tonnellate (a vela o remi).
- I natanti da diporto, in quanto non siano iscritti negli appositi registri (ai sensi dell'art. 27 del Codice della nautica da diporto), sono esclusi dall'ambito dei beni mobili registrati; per la loro vendita non e' necessaria l'autentica notarile.
- L'atto autenticato viene redatto in doppio originale, ed è soggetto a registrazione.
- Onorario di repertorio: 50%

Contratto bilaterale di vendita:

- E' necessaria l'autentica del contratto, e quindi anche della firma dell'acquirente (art. 252 cod. nav.), per:

a) - navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri);

b) - navi e galleggianti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate (se a motore) o 25 tonnellate (a vela o remi).

- L'atto autenticato viene redatto in doppio originale, ed è soggetto a registrazione.
- Onorario di repertorio: 100%

Applicazione imposta di registro

Se il venditore è un privato, o comunque un ente non commerciale, per la cessione di imbarcazioni e di navi da diporto si applica l'imposta di registro in misura variabile in funzione della lunghezza dello scafo.

Tale imposta è attualmente la seguente:

1) natanti:	
a. fino a 6 metri di lunghezza fuori tutto	euro 71,00
b. oltre 6 metri di lunghezza fuori tutto	euro 142,00
2) imbarcazioni:	
a. fino a 8 metri di lunghezza fuori tutto	euro 404,00
b. fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto	euro 607,00
c. fino a 18 metri di lunghezza fuori tutto	euro 809,00
d. oltre 18 metri di lunghezza fuori tutto	euro 1.011,00
3) navi	euro 5.055,00

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/guide/nautica/capitolo_2.htm